

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

TRA

L'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), nella persona _____ nato a _____ () il _____ Cod. Fisc. _____ domiciliato per la carica presso la sede aziendale sito presso la Cittadella regionale Catanzaro, (di seguito **Committente**)

E

Il/la dott./dott.ssa _____, nato/a a _____ () il __/__/__ e residente a _____ () in _____, Cod. Fisc. _____, P.IVA _____ (di seguito **supporto senior**)

PREMESSO CHE

- con delibera del commissario straordinario n. _____ del _____ è stato autorizzato l'affidamento di che trattasi, autorizzato il RUP incaricato a procedere mediante trattativa diretta ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- con determina del dirigente del servizio tecnico del distretto di Catanzaro n. ____ del _____ è stata confermato l'affidamento di cui alla D.C.S. in precedenza indicata;

ATTESTATO CHE il Responsabile del Procedimento ha attivato e concluso positivamente le verifiche amministrative e l'accertamento dei titoli e delle esperienze lavorative dichiarate dall'avvocato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Committente conferisce al supporto senior un incarico professionale secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate:

ART.1 (Recepimento della premessa)

La premessa è approvata quale parte integrante del presente contratto.

ART. 2 (Oggetto e natura dell'incarico)

Oggetto del contratto è la realizzazione delle attività, di seguito specificate:

- a. Produzione di parere scritto a seguito di richiesta formale o per le vie brevi, da riscontrare mediante trasmissione al protocollo aziendale ed anticipato alla email della ditta
- b. Produzione parere informale, a seguito richiesta per le vie brevi, da riscontrare verbalmente, dare conto dell'avvenuta attività mediante email per successivo report
- c. Redazione di bozza di atto amministrativo, che recepisca eventuale istruttoria procedimentale. Trasmettere formalmente a mezzo email al richiedente e/o proponente incaricato
- d. Redazione di un documento semplice, tipo comunicazione formali, che presentino contenuti minimi. Trasmettere formalmente a mezzo email al richiedente e/o incaricato
- e. Redazione di un documento complesso, tipo comunicazione di contestazione, che presentino contenuti articolati e richiami normativi anche coordinati. Trasmettere formalmente a mezzo email al richiedente e/o incaricato
- f. Revisione di atti di competenza del commissario straordinario, direttori, dirigenti e/o RUP incaricati per il progetto. Trasmettere formalmente a mezzo email al richiedente e/o proponente incaricato
- g. Revisione di contratti di acquisto, appalto, lettere commerciali, ecc..., di competenza del commissario straordinario, direttori, dirigenti e/o RUP incaricati per il progetto. Trasmettere formalmente a mezzo email al richiedente e/o proponente incaricato
- h. Revisione di contratti di acquisto, appalto, lettere commerciali, ecc..., di competenza del commissario straordinario, direttori, dirigenti e/o RUP incaricati per il progetto. Trasmettere formalmente a mezzo email al richiedente e/o proponente incaricato
- i. Partecipazione a riunioni per supporto attività de commissario straordinario, dei direttori, dei dirigenti e/o RUP per le attività afferenti al progetto
- j. Esame e studio di atti di opzione di acquisto; di atti di acquisto degli alloggi; delle diffide ricevute dai sindaci.
- k. Esame studio e predisposizione della proposta di riforma della legge 32/96.

Ogni eventuale ulteriore attività non espressamente indicata nel presente articolo deve essere preventivamente autorizzata committente.

L'incarico ha specifico carattere professionale ed è conferito ai sensi degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

L'incarico conferito non comporterà alcun vincolo di subordinazione e/o di dipendenza, né di orario e/o di presenza né potrà avere alcuna ingerenza nell'organizzazione e nell'attività dell'azienda e il professionista Senior svolgerà quindi l'incarico in autonomia e non sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di alcuno dei dirigenti di ATERP Calabria fermo restando che, per la realizzazione delle attività e il pieno rispetto degli obblighi contrattuali, dovrà coordinarsi con il Committente, tenendo conto delle esigenze e dell'organizzazione aziendale, e sarà tenuto al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle attività e dei risultati attesi per come eventualmente indicati in specifici Piani di Lavoro condivisi con il Committente medesimo che avranno durata mensile/bimestrale.

Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che con il presente Contratto non intendono instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato e/o di rappresentanza.

Nell'espletamento delle proprie attività il professionista si impegna altresì a non assumere obblighi nei confronti di terzi che possano in alcun modo impegnare l'azienda e/o comunque il Committente a svolgere le prestazioni oggetto del presente Contratto nel pieno rispetto dei criteri deontologici, al meglio delle proprie possibilità e, comunque, con la diligenza dovuta ai sensi dell'articolo 176 Codice Civile.

Il professionista dichiara di possedere tutti i mezzi e l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto.

ART. 3 (Durata dell'incarico)

Il presente contratto ha durata annuale dalla data di sottoscrizione, salvo proroga, qualora ne ricorrano le condizioni, da esercitarsi ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017 e s.m.i.

ART. 4 (Corrispettivo)

Il compenso spettante al consulente per le attività di cui al presente contratto di incarico professionale è quantificato, sulla base di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del "Disciplinare sulle modalità di selezione delle figure professionali per le attività di assistenza tecnica alla Giunta Regionale della Calabria attraverso la piattaforma informatica - Banca Dati Esperti", approvato con DGR n. 295 del 21/06/2024.

Il compenso relativo a ciascuna giornata uomo/mese è fissato in Euro 250,00 oltre IVA e cassa per un numero di giornate / uomo complessive pari a 150.

La remunerazione è determinata sulla base delle attività richieste ed effettivamente prestate. L'Azienda potrà richiedere e/o autorizzare ai singoli professionisti una disponibilità ad effettuare prestazioni lavorative fino ad un massimo di 25 gg/uu al mese.

Il rispetto delle tempistiche di svolgimento delle attività, per come richiesto dall'Azienda, è considerato elemento determinante per la preventiva assegnazione delle attività/autorizzazione delle giornate a ciascun professionista, in particolare attraverso un indice di affidabilità (che tiene conto di tempi e qualità del lavoro svolto).

Le operazioni oggetto di controllo sono suddivise in categorie/attività, differenziate in funzione della complessità delle azioni da svolgere. Ciascuna attività o controllo affidato ai consulenti ha un valore quantificato in un numero prestabilito di giornate/uomo.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, se autorizzate dal commissario straordinario, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa vigente. Le trasferte svolte non danno diritto al riconoscimento né di indennità forfettarie né di diarie.

Il Committente si impegna ad erogare il corrispettivo dell'incarico in base alle giornate effettivamente realizzate dietro presentazione, da parte del professionista, di fattura di pagamento a cadenza di norma trimestrale con allegati relazione - con particolare riguardo alle attività chiuse e/o aperte sul totale delle attività assegnate.

I pagamenti di cui al presente articolo saranno eseguiti dal Committente, mediante bonifico bancario, sul conto corrente che dovrà essere comunicato alla PEC aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it, disponibile sul sito aziendale, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto; ogni eventuale modifica alle modalità di pagamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente,

La copertura del presente contratto è posta a carico delle risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027.

ART. 5 (Obblighi)

Il professionista si impegna a:

- a) comunicare, alla PEC aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato dal

Settore per le comunicazioni inerenti allo svolgimento del presente incarico;

- b) svolgere la propria attività, così come definita nel precedente art. 2, secondo una tempistica che consenta il raggiungimento dei target anche finanziari stabiliti, con la massima diligenza ed in modo imparziale, leale e secondo la migliore pratica professionale, dichiarando, attraverso la compilazione di appositi modelli forniti dall'Amministrazione, l'assenza di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'incarico assegnato, gli eventuali rapporti contrattuali in corso con amministrazioni pubbliche completi di relativa autorizzazione/nulla osta allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e l'impegno al rispetto del divieto di pantouflage;
- c) predisporre tutto il materiale e la documentazione comunque necessari per il miglior svolgimento dell'incarico stesso, in conformità alle indicazioni fornite dal Committente, ed a mantenere uno specifico archivio riguardo l'attività svolta;
- d) rispettare il "Codice di comportamento" aziendale;
- e) a non far eseguire le prestazioni da parte di persone diverse rispetto al professionista medesimo;
- f) impegnarsi a non effettuare prestazioni lavorative superiori ad un massimo di 25 gg/uu al mese nell'ambito di tutti i contratti in essere – a qualsiasi titolo – con ATERP Calabria.

ART. 6 (Riservatezza)

Il professionista è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dal Committente ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso e/o di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica) fatto salvo il caso in cui il Committente ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune nei termini di legge.

ART. 7 (Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo,

la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

ART. 8 (trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Sulla base della dichiarazione contenente i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assicurative, resa dal professionista sotto la personale responsabilità, si dà e si prende atto che il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni in quanto rientra nella fattispecie dell'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

Il Committente non ha obblighi previdenziali, mentre ai fini fiscali effettua, se richiesta, una ritenuta d'acconto del 20%, o di importo superiore qualora richiesto dal professionista, all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73.

Il Prestatore deve, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi percepiti e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Possono essere applicati regimi fiscali diversi solo se previsti da specifiche norme di legge e/o convenzioni tra Stati.

ART. 9 (Cessazione e risoluzione del rapporto)

Alla scadenza di cui all'art. 3, salva l'ipotesi di proroga, il presente contratto si intenderà cessato senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del Committente.

All'atto della cessazione del presente incarico, per qualsiasi causa, il Committente non corrisponderà al professionista alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, corrispondendo al professionista esclusivamente il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto sino al momento della cessazione del rapporto.

Il professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni mediante PEC di cui al precedente art. 5 da inoltrare a aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it. In tal caso il saldo positivo/negativo del compenso è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del professionista, senza rispetto del termine di preavviso di cui al comma precedente, il Committente applica, a titolo di penale, una detrazione del 20% del compenso residuo spettante alla data del recesso in base al comma precedente, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore arrecato alle attività dal mancato rispetto del termine di preavviso da parte del professionista.

In caso di recesso da parte del professionista, con comunicazione del termine di preavviso pattuito, il Committente può rinunciare allo svolgimento dell'attività durante il periodo di preavviso, senza che dall'esercizio di tale potere possa derivare alcun onere a proprio carico e senza che il professionista possa vantare, da tale comunicazione, diritto a qualsivoglia risarcimento e/o indennità e/o compenso aggiuntivo rispetto a quanto a lui spettante ai sensi dei commi precedenti.

Qualora le parti convengano di risolvere consensualmente il rapporto, nel rispettivo atto verranno definite le condizioni, eventualmente anche in deroga ai commi precedenti.

In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti del professionista rispetto agli obblighi contrattuali previsti nel presente Contratto, che si protraggano oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, termine che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) dal Committente per porre fine all'inadempimento, il Committente medesimo ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 Cod. Civ.

ART. 10 (Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 Cod. Civ. le parti convengono che:

- a) l'esito negativo delle verifiche periodiche sull'attività svolta dal professionista ed esplicitata all'art. 2;
- b) la violazione da parte del professionista degli obblighi indicati all'art. 5;
- c) nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo al professionista di cui al presente contratto comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione, della volontà da parte del Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ART. 11 (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali)

In conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, l'Amministrazione nomina il professionista Responsabile del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679, in quanto, nell'ambito delle attività oggetto del

presente contratto, definite nel precedente articolo 2, tratta dati per conto del Titolare.

Tale nomina non modifica l'oggetto dell'incarico né gli obblighi allo stesso connessi, ma adegua la qualificazione giuridica del ruolo ai fini della protezione dei dati personali.

Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del contratto e si impegna a svolgere le sole operazioni di trattamento strettamente necessarie, nei limiti delle finalità specificate, rispettando il Codice Privacy, il Regolamento UE e le istruzioni fornite.

Si specifica che, nell'ambito del trattamento effettuato dal Responsabile:

- la finalità del trattamento è di fornire consulenza per le attività di cui al precedente art.2;
- i dati trattati rientrano nelle seguenti tipologie: i) dati comuni (es. anagrafici, di contatto), ii) dati giudiziari, iii) dati finanziari;
- le categorie di interessati possono essere, ad esempio: legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, beneficiari di contributi.

Il Responsabile si impegna a:

- rispettare la normativa vigente e futura in materia di dati personali;
- trattare i dati solo per le finalità e nei limiti contrattuali;
- garantire la riservatezza dei dati trattati;
- adottare le misure previste dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nell'esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15-23 Regolamento UE);
- collaborare per il rispetto degli obblighi degli artt. 31-36 Regolamento UE;
- fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE.

Il Responsabile ha fornito garanzie adeguate in termini di competenza, affidabilità e risorse per adottare misure tecniche e organizzative idonee. Al termine dell'espletamento dell'incarico, su richiesta del Titolare, il Responsabile restituirà eventuali supporti rimovibili utilizzati e distruggerà i dati su supporto fisso, documentando per iscritto l'operazione.

Il Responsabile non può trasferire dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali senza preventiva autorizzazione scritta del Titolare.

ART. 12 (Informativa trattamento dati personali)

Fermo restando l'informativa contenuta all'art. 19 dell'Avviso, che qui si intende integralmente richiamata, il Revisore Senior dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

ART. 13 (Rinvio a norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

ART. 14 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge e viene redatto in tre copie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il professionista

ATERP Calabria

Dott./dott.ssa

dott. _____
